

**«Semplificazioni
autorizzative e
novità nel
settore delle
energie
rinnovabili con il
DL PNRR 3»**



- **Fasi del quadro normativo e regimi autorizzativi con focus sul c.d. «Decreto PNRR 3»**
- **Le Aree idonee con il DL PNRR 3: rinnovabili e riduzione della fascia di rispetto**
- **Le attività di manutenzione ordinaria con il DL PNRR 3**
 - a) **Le attività di manutenzione ordinaria: impianti solari, fotovoltaici, termici ed eolici**
 - b) **Le attività di manutenzione ordinaria: impianti fotovoltaici in aree agricole**
- **Procedimento unico AU-VIA previsto dal DL PNRR 3**
- **Silenzio assenso della PA nel DL PNRR 3**
- **Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo diffuso: Enti locali e imprese agricole**





Decreto PNRR 3

2023



Decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, coordinato con la Legge di
conversione 21 aprile 2023, n. 41
(c.d. «Decreto PNRR 3»)

Fasi del quadro normativo e regimi autorizzativi

2001 – EDILIZIA LIBERA

- DPR 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

2003 – AUTORIZZAZIONE UNICA

- Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – Attuazione della Direttiva 2001/77/UE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

2010

- Decreto ministeriale 10 settembre 2010 – Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

2011 – PAS e DILA

- Dlgs. 3 marzo 2011, n. 28 – Attuazione della Direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

2015 – MODELLO UNICO al gestore della rete

- Decreto del Ministero dello sviluppo Economico 19 maggio 2015 – Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici

2020 – 2022

- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (c.d. Decreto Semplificazioni)
- Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (c.d. Decreto Energia)

2023

- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (c.d. «Decreto PNRR 3»)

Le Aree idonee con il DL PNRR 3: rinnovabili e riduzione della fascia di rispetto



I **sedimi aeroportuali** e i **siti** dove sono già installati impianti della **stessa fonte** e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, *per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%.* Il **limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici.**



Aree industriali, artigianali e commerciali
Cave e discariche non suscettibili di ulteriore sfruttamento

ai fini dell'identificazione delle aree idonee



- tra gli impianti **eolici** e il perimetro dei beni sottoposti a tutela è ridotta a **3 Km**
 - per il **fotovoltaico** a **500 metri**

Superate tali distanze le aree saranno considerate idonee

Le attività di manutenzione ordinaria con il DL PNRR 3



«L'installazione, con qualunque modalità, di **impianti fotovoltaici su terra** e delle relative **opere connesse e infrastrutture** necessarie, **ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, nonché in **discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati** ovvero in **cave o lotti o porzioni di cave** non suscettibili di ulteriore sfruttamento, **è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.**


Se l'intervento ricade in **zona sottoposta a vincolo paesaggistico**, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.

La **soprintendenza competente**, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità adotta, **nel termine di 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo».

Le attività di manutenzione ordinaria: impianti solari, fotovoltaici, termici ed eolici



(...) L'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, di **impianti solari fotovoltaici e termici** sugli edifici (...) o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici **già esistenti** all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle **opere funzionali alla connessione alla rete elettrica** nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali **potenziamenti o adeguamenti della rete esterni** alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati (...).



(...) si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di **impianti eolici** con **potenza complessiva fino a 20 kW**, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) - sarà considerata attività di manutenzione ordinaria a condizione che gli impianti medesimi abbiano **potenza complessiva fino a 20 kW** e **altezza non superiore a 5 metri**.



(...) la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo **rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica** competente, **entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza**, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Le attività di manutenzione ordinaria: impianti fotovoltaici in aree agricole



«Gli **impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole**, se posti **al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000** (...), e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono **considerati manufatti strumentali all'attività agricola** e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:

- a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni **ad altezza pari o superiore a 2 metri dal suolo**, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e **integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti** (...)

L'installazione è in ogni caso **subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore**, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo».

Procedimento unico AU-VIA previsto dal DL PNRR 3



Art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.



Accorpamento dell'AU (autorizzazione unica) con il procedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) - l'AU è rilasciata a seguito di un **procedimento unico** al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate

- L'iter si conclude **entro 150 giorni** dalla ricezione dell'istanza di avvio del procedimento
- **Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA** e, ove previsto, costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto e dovrà contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dimissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale

Ministero della Cultura

- Resta ferma nei procedimenti autorizzativi, la competenza del Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela

Silenzio assenso della PA nel DL PNRR 3



La realizzazione degli interventi di installazione è consentita **previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente**

Per impianti fotovoltaici di piccola dimensione in zone con vincolo paesaggistico



Entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza



Decorso tale termine senza che siano stati comunicati i motivi ostativi, **l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace**



Il termine dei 45 giorni **può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni** se entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'autorità paesaggistica abbia motivato la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori

Art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs. n. 42/2004:

- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.*

Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo diffuso: Enti locali e imprese agricole



Fino al 31 dicembre 2025

Gli **Enti locali** nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati dalle risorse del PNRR, possono **affidare in concessione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità** per la realizzazione degli impianti di produzione.

Le Comunità energetiche i cui poteri di controllo sono esercitati esclusivamente da:

- **piccole e medie imprese agricole**, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria
- **cooperative agricole e consorzi agricoli**

Possano accedere agli incentivi: previsti all'art. 8 del D.Lgs.199/2021, per impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrovoltaici

Anche per potenze superiori a 1 MW: fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

Autoconsumo diffuso: Le medesime previsioni e deroghe si applicano alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'art. 30 del D.Lgs. 199/2021, realizzate da:

- **imprenditori agricoli**, in forma individuale o societaria
- **imprese agroindustriali**, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero
- **cooperative agricole e consorzi agricoli**

Grazie per l'attenzione



Contatti:

Email: federica.sarcinella@enerleg.it

Tel.: +39 340 0068873

Web: www.enerleg.it